

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.6 UNITA' DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO LA REGIONE PUGLIA, AREA PROFESSIONALE COMPETITIVITA' E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI), PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE-ISTRUTTORE TECNICO DI POLICY, AMBITO DI RUOLO TURISMO

Articolo 1

Oggetto

1. È indetto, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione Piano Assunzionale 2020-2021. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni" e alla deliberazione n. 1109 del 7 luglio 2021, avente ad oggetto "Piano assunzionale anni 2020-2021-2022- integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020- adeguamento ai profili professionali", un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di: N. 6 UNITA' DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO LA REGIONE PUGLIA, AREA PROFESSIONALE COMPETITIVITA' E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI), PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE- ISTRUTTORE TECNICO DI POLICY, AMBITO DI RUOLO TURISMO.

2. La Regione Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii..

3. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, già avviate. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso distinta per profilo professionale, sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito di Formez PA e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

4. Atteso che dal prospetto informativo dell'Amministrazione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all'articolo 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, non è prevista la riserva di posti a favore delle predette categorie, ivi compresa quella a favore delle categorie annoverate dall'art. 11 della L.R. 14/2019, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo, all'atto della formulazione della graduatoria finale.

5. È prevista la riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell'articolo 678 e dell'articolo 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii..

6. Le predette riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 8, nel limite massimo del 50 per cento dei posti.

7. Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, la Regione Puglia ha deciso di avvalersi delle modalità di svolgimento semplificate delle prove selettive prevista dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo l'espletamento della sola prova scritta.

8. Per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione, la Regione Puglia si avvarrà di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PP. AA..

Articolo 2

Requisiti di ammissione al concorso

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea o loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- b. età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- f. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
- g. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si concorre;
- h. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- i. possesso del seguente titolo di studio:
 - diploma di istruzione secondaria superiore, che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

I titoli di cui al presente articolo si intendono conseguiti presso istituzioni scolastiche statali o altri istituti paritari. I candidati in possesso del titolo di studio sopra indicato rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente o equivalente ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, fatta salva la successiva verifica.

La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all'esito della verifica del possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

Articolo 3

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda

Termini e modalità

1. Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali", nel sito di Formez PA (affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) <http://riqualificazione.formez.it>, e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata **esclusivamente** per via telematica, entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione **dell'estratto dell'avviso** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami", attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo "<https://ripam.cloud>", previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.
4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
6. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33), a favore di Formez PA- Centro servizi, sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema "Step-One 2019".
7. **Il contributo di ammissione non è rimborsabile, anche in caso di revoca della procedura.**
8. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevoli che in caso di dichiarazioni false e mendaci e uso di atti falsi verranno applicate le conseguenze previste dall'articolo 75 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., i candidati devono riportare:
 - a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
 - b. il codice fiscale;
 - c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui saranno effettuate le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;
 - d. il godimento dei diritti civili e politici;
 - e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni

- concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - h. di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
 - i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - j. il possesso del titolo di studio previsto all'articolo 2, comma 1, lettera i, del presente avviso, con esplicita indicazione dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
 - k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 del presente bando;
 - l. il possesso di eventuali titoli attinenti al profilo di selezione da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo articolo 7, inclusi eventuali titoli equipollenti/equivalenti conseguiti all'estero, purché, in ogni caso, riconosciuti dall'autorità competente;
 - m. il possesso delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua, richieste per il profilo per cui si concorre;
 - n. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve stabilite dalla legge di cui all'articolo 1 del presente bando;
 - o. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii ;
 - p. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
 - q. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -e all'utilizzo da parte della Regione Puglia e del Foromez PA dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni e le notifiche personali inerenti la procedura concorsuale.

9. I soggetti di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001 devono dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174.

10. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo: **protocollo@pec.formez.it** entro e non oltre venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati

sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

12. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in conformità a quanto stabilito con decreto interministeriale del 12 novembre 2021 contenente le modalità attuative delle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da "amministrazioni", possono chiedere di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento nella domanda di partecipazione dovrà fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure indicate sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo: **protocollo@pec.formez.it** entro e non oltre venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

13. L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il tramite di Formez PA, potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019». I medesimi controlli possono essere effettuati, in qualunque momento, dall'Amministrazione regionale. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione ai sensi dell'articolo 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. La mancata esclusione da ogni fase della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

15. L'Amministrazione e il Formez Pa non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

16. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando.

17. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto in caso di false dichiarazioni o uso di atti falsi.

18. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».

19. Per altri tipi di richieste o quesiti legati alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019».
20. Non è garantita la presa in carico entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste di assistenza inviate entro il terzo giorno antecedente il predetto termine.
21. Le richieste pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
22. Le richieste o quesiti legati alla procedura selettiva inviate prima dell'apertura del sistema «Step-One 2019» o successivamente alla chiusura del medesimo sistema di acquisizione delle domande, dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it.
23. **Le richieste e quesiti inviati alla Regione Puglia, non saranno prese in considerazione.**

Articolo 4

Commissione esaminatrice

1. Il Dirigente della Sezione Personale nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.
2. La commissione esaminatrice sarà competente, tra l'altro, per l'espletamento della prova d'esame. La stessa potrà svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 5

Prova scritta

1. L'esame consisterà in un'unica prova scritta volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali diffuse, così come la conoscenza della lingua/lingue straniera/straniere e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla.
2. Il numero totale dei quesiti somministrati, sarà di n. 40 (quaranta) per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). La prova scritta, avrà una durata di 60 (sessanta) minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi.

La prova d'esame verterà sulle seguenti materie:

- a) Una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
 - elementi di diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea;
 - elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, all'accesso agli atti, alla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali, alla disciplina dei contratti pubblici;
 - elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;
 - elementi di diritto civile, limitatamente alla responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale;

- norme generali in materia di lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti;
- elementi di organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione regionale;
- fondamenti di contabilità ed economia pubblica;
- elementi di diritto regionale;
- elementi della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
- elementi della normativa regionale in materia di turismo, promozione turistica e strutture ricettive;
- principi fondamentali in materia di amministrazione dei finanziamenti europei e nazionali e di procedure di rendicontazione, monitoraggio e controllo nello specifico ambito di riferimento.

Ai quesiti sulle predette materie volti altresì a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, si aggiungerà una parte di quesiti al fine di accertare il livello base di conoscenza della lingua inglese nonché il possesso di competenze digitali di livello base (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web - internet e intranet).

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

- b) Una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova scritta si intende superata con una votazione minima complessiva di 21/30 (ventuno/ trentesimi).
3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate ed eventualmente con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. Il diario della prova, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali" e nel sito del Formez <http://riqualificazione.formez.it>, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. **Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di inviare lettere di convocazione, messaggi e-mail o di posta elettronica certificata.**
5. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura, sono da considerarsi **ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione** e devono quindi presentarsi a sostenere la prova d'esame con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico "Step-One 2019" al momento della compilazione on line della domanda, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione per il contenimento e contrasto del contagio da COVID 19.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza epidemiologica di cui al comma 7, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.
8. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prove sono fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
9. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica.
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza (ove previsto in base al D.P.R. 487/1994) dispone l'immediata esclusione dal concorso.
11. Per i candidati disabili e affetti da D.S.A., è fatta salva l'eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 3 commi 10, 11 e 12.

Articolo 6

Correzione, abbinamento e superamento della prova

1. La prova d'esame è realizzata in forma anonima, con l'utilizzo di strumenti digitali. La Regione Puglia, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
2. La correzione degli elaborati, da parte della commissione esaminatrice incaricata, avverrà con modalità che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. La correzione avverrà tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati dei candidati e attribuite le relative valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che saranno svolte con modalità digitali.
3. Al termine delle operazioni di correzione delle prove, la commissione redige l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla valutazione dei titoli che viene reso noto mediante pubblicazione nel sito internet del Formez <http://riqualificazione.formez.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La notizia dell'avvenuta pubblicazione sarà resa nota nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali".

Articolo 7

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. **Con riferimento ai titoli di studio il punteggio viene riconosciuto per i soli titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l'accesso al concorso. Sono valutati solo i titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.** I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte dell'autorità competente.

3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti).

4. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

- a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:
 - 1, 5 punti per laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, se ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;
 - 0,5 punti per master di I livello
 - 1,5 punti per master di II livello
 - 2 punti per diploma di specializzazione
 - 2,5 punti per dottorato di ricerca

E' valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata.

I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

- b) altri Titoli fino a un massimo di punti 2 :
 - 1 punto per abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre (Le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato).

Articolo 8

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito sarà espressa in quarantesimi.

2. Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e. gli orfani di guerra;
- f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h. i feriti in combattimento;
- i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

- sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (*si considerano a carico i figli anche se non conviventi e indipendentemente dall'età, purché abbiano un reddito non superiore a quello previsto ai fini del carico fiscale*);
 - s. gli invalidi e i mutilati civili;
 - t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

- a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l' "ufficio per il processo" ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall'art. 21 *ter* comma 1 D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l'originario comma 1 bis con gli attuali commi 1 bis , 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;
- b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli "uffici giudiziari" ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall'art. 21 *ter* comma 1 D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l'originario comma 1 bis con gli attuali commi 1 bis , 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.

A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (*Cfr. co. 2 lett. r*) ;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è riservato il trenta per cento dei posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Se le riserve di cui al presente comma non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si procederà a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Nel caso in cui non ci siano candidati che abbiano titolo ad usufruire delle riserve di cui al comma precedente, l'amministrazione procederà all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria finale che verrà approvata.

5. I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva. **La mancata presentazione nel termine come sopra**

stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

6. In esito agli adempimenti indicati nei commi precedenti, la commissione esaminatrice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione al concorso dei candidati utilmente collocati nella graduatoria per un numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando, stila la graduatoria finale da trasmettere alla Sezione Personale. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultassero veritiere, si applicheranno le disposizioni già richiamate all'articolo 2, comma 2, del presente bando.

7. Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale pubblicata nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", si procederà all'approvazione della predetta graduatoria finale e alla nomina dei vincitori tra coloro che si collocheranno fino all'esaurimento dei posti messi a bando.

Articolo 9

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione di autorizzazione all'assunzione, vengono invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il candidato che non ottemperi alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

3. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., i vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte della competente struttura sanitaria, finalizzata ad accertare l'idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire. L'Amministrazione potrà escludere, a proprio insindacabile giudizio, coloro che non risultano pienamente idonei allo svolgimento della mansione del profilo professionale da ricoprire.

4. Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali. I vincitori sono assegnati alle sedi di lavoro individuate dall'Amministrazione.

5. Entro il termine indicato dall'Amministrazione il candidato vincitore dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, presentando, in caso contrario, la dichiarazione di opzione per la Regione Puglia e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

6. I candidati vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali.

7. L'assunzione determina l'obbligo a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale anche con riferimento all'eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal candidato.

9. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

10. Non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che, al momento dell'assunzione, abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.

Articolo 10

Trattamento economico

1. Al profilo professionale in oggetto è assegnato lo stipendio tabellare previsto dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, relativo alla categoria C, posizione economica C1, la 13^a mensilità ed ogni altro eventuale emolumento previsto dal contratto di lavoro, o da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare. I predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.
2. Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del *"Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione"* disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica *"atti on line"* disponibile sul sistema *"StepOne 2019"*, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *on line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto *"Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione"* disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare l'apposita causale. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'Area Obiettivo RIPAM.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati della presente procedura di selezione per titoli ed esami che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

Nello specifico:

- **Finalità del trattamento**

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento di reclutamento di personale nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico della Regione Puglia o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

- **Modalità del trattamento e conservazione**

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e solo in via residuale procedure manuali e/o cartacee), idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, da parte del

Titolare/Designato al trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento – ivi compresa la commissione esaminatrice – opportunamente autorizzati ed istruiti dai predetti soggetti.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e dei successivi adempimenti ed, in ogni caso, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

- **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.

- **Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi extra-UE.

- **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in qualità di Designato al trattamento ex D.G.R. 145/2019, con sede in via Celso Ulpiani 10 - 70126 - Bari; recapito mail: servizio.personale@regione.puglia.it; PEC: serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

- **Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 - Roma, nella persona del dirigente dell'Area obiettivo Ripam.

- **Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Puglia è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.puglia.it

- **Diritti dell'interessato**

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, per l'esercizio dei quali è possibile rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento nella persona del Designato o al Responsabile della Protezione dei dati personali ai punti di contatto innanzi indicati.

- **Modalità di esercizio dei diritti**

Ricorrendo i presupposti, si potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679. Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante Privacy (all'indirizzo di seguito indicato) ovvero mediante l'inoltro di: a) raccomandata A/R indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

Articolo 13

Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva

1. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.

2. L'Amministrazione si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura selettiva in relazione alle esigenze dotazionali previste negli atti di programmazione del fabbisogno di personale, prorogare o riaprire i termini delle procedure concorsuali per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, le dichiarazioni rese.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o condizioni economico finanziarie ostative alla sua conclusione.

4. La Regione Puglia si riserva la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili ove sopravvengano circostanze che a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; inoltre la Regione Puglia si riserva di sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

5. L'eventuale annullamento/revoca della presente procedura e/o dei provvedimenti successivi ad essa, costituisce in ogni modo condizione risolutiva dei contratti eventualmente già sottoscritti, senza obbligo di preavviso.

6. L'eventuale annullamento/revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di iscrizione al concorso.

7. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare l'utilizzazione della graduatoria finale per scorrimenti ulteriori rispetto all'assunzione dei vincitori, sia a tempo indeterminato che determinato, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

**Articolo 14
Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa nazionale in materia, nonché la normativa sull'accesso agli impieghi per il personale non dirigenziale della Regione Puglia.

**Articolo 15
Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/1990, Il Responsabile del Procedimento della presente procedura selettiva pubblica è: Rosa Antonelli responsabile della Posizione Organizzativa "Reclutamento".

dott. Nicola PALADINO